

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 099/CSA– RIUNIONE DEL 24 APRILE 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonello Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.S.D. VILAFRANCA VERONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IORIO ANGELO SEGUITO GARA VILAFRANCA/SONDRIO DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015).

Con ricorso ritualmente proposto la A.S.D. Villafranca Veronese ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale – ha inflitto, seguito gara Villafranca di Verona/Sondrio Calcio del 2.4.2015, al calciatore Iorio Angelo la squalifica per 4 gare effettive per avere “a gioco fermo, colpito con un calcio alla caviglia un calciatore avversario e, ponendogli una mano sul viso, lo faceva cadere a terra”.

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell’addebito disciplinare eccependo che lo Iorio, notando il suo compagno Taddeo finito a terra per un fallo commesso dall’avversario Spaggiari, si avvicinava a quest’ultimo spingendolo con forza con la mano destra sulla spalla sinistra.

A supporto di quanto sostenuto, pur stigmatizzando la condotta dello Iorio, ha allegato una dichiarazione testimoniale rilasciata dal calciatore Spaggiari che scagionava lo Iorio sconfessando la refertazione della terna arbitrale.

Concludeva chiedendo la riduzione della squalifica da quattro a due giornate.

Allegava, infine, un CD con immagini video dell’azione interessata.

Alla seduta del 24.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – III^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti e concluso in conformità.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Si osserva preliminarmente che, sentito a chiarimenti, l’arbitro ha confermato la violenza del gesto posto in essere dallo Iorio, in tal senso ribadita anche dal suo assistente n. 1.

Rileva, peraltro, questa Corte che, ex art. 35 n° 1 – 1.1 C.G.S., i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Da ciò consegue l’inutilizzabilità, oltre che inammissibilità, della supposta testimonianza allegata al ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Villafranca Veronese di Villafranca Veronese (Verona).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RICCIO ALESSANDRO SEGUITO GARA LUDUS PALERMO/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 64 del 15.4.2015).

Con ricorso ritualmente proposto la Società Napoli Calcio Femminile ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 63 del 15.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile ha inflitto, seguito gara Lodus Palermo/Napoli Calcio Femminile del 15.4.2015, all'allenatore Riccio Alessandro la squalifica per tre gare “per avere, a fine gara, rivolto frasi ingiuriose contro la terna arbitrale”.

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la eccessività della sanzione irrogata eccependo che la frase pronunciata dal Riccio, lungi dall'assumere connotati offensivi e/o ingiuriosi, doveva ritenersi la manifestazione di un disappunto e malcontento per quanto accaduto sul terreno di gioco.

Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, la congrua riduzione della stessa.

Alla seduta del 24.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – III^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è parzialmente accolto per quanto di ragione.

Osserva, all'uopo, questa Corte che la frase pronunciata dall'allenatore Riccio, pur non connotata da contenuti ingiuriosi, possa, per contro, ritenersi del tutto inappropriata e, comunque, tesa a porre in dubbio la credibilità e terzietà degli Ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli e per l'effetto riduce la sanzione inflitta al Sig. Riccio Alessandro ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALC. VIRGA FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/MAPELLOBONATE CALCIO DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015)

Il sig. Federico Virga, come rappresentato e difeso, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015, con la quale, con riferimento alla gara Folgore Caratese/Mapellobonate del 12.4.2015, è stata allo stesso inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara «per avere con il pallone lontano dall'azione di gioco, colpito violentemente con una gomitata al labbro un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue e rendendo necessario l'intervento del sanitario».

La ragione del suddetto provvedimento si rinviene in quanto annotato dal direttore di gara nel proprio referto. In particolare, si legge nel predetto rapporto ufficiale di gara, che al 46° del 2° tempo il sig. Virga Federico, n. 6 della Folgore Caratese, veniva espulso «perché con il pallone a distanza di gioco di circa 3 metri colpiva violentemente con una gomitata il labbro di un avversario, procurandogli una fuoriuscita di sangue e necessitando delle cure mediche del caso; il calciatore che ha subito il colpo riusciva comunque a rientrare sul terreno di gioco e a finire regolarmente la gara».

Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo il sig. Federico Virga, censurando l'eccessiva severità della sanzione di cui trattasi. Nel chiedere, dunque, la ricalificazione dell'episodio, il reclamante evidenzia:

-la concitazione dell'incontro («due squadre a pari punti in classifica ed in lotta per non retrocedere»);

-l'azione frenetica di gioco in occasione della quale il calciatore avversario è stato “inavvertitamente” colpito;

-l'assenza di volontarietà del gesto, tanto è vero che l'avversario è stato dallo stesso aiutato a rialzarsi;

-il fatto che il pallone era in realtà non lontano dall'azione di gioco, come confermerebbe l'arbitro che parla, infatti, di circa tre metri;

-l'assenza di proteste del reclamante una volta espulso;

-le scuse indirizzate al calciatore avversario colpito.

Alla seduta del 24.4.2015 innanzi a questa Corte è comparso il dott. Marvel Sandoletti in sostituzione dell'avv. Cesare Di Cintio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al reclamo.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Il comportamento del calciatore di cui trattasi deve essere stigmatizzato con fermezza ed è, senza dubbio, meritevole di censura e sanzione.

Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, un'attenta e ponderata lettura del referto ufficiale di gara consente di apprezzare come il calciatore di cui trattasi abbia, nell'occasione, tenuto una condotta antisportiva, violenta nel gesto, ma priva di intento lesivo.

Complessivamente, dunque, rivalutata la condotta alla luce delle suddette considerazioni e valorizzato il comportamento tenuto dal reclamante successivamente all'episodio di cui trattasi (mancanza di proteste, assistenza al calciatore colpito, scuse rivolte allo stesso) ritiene questo Collegio che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Federico Virga possa essere ridotta da 4 a 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Virga Federico, riduce la sanzione inflittagli a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4.RICORSO DEL CALC. FARRUKU DARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, VOLUNTAS CALCIO SPOLETO/VILLABIAGIO DELL'11.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 80 del 13.4.2015)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 13.4.2015 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al sig. Dario Farruku, tesserato per la società A.S.D. Villabiagio, partecipante al campionato nazionale juniores, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2016.

Questo il provvedimento del Giudice Sportivo impugnato dal reclamante: «Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, correva verso il Direttore di gara e lo colpiva con molta violenza con due calci al ginocchio i quali cagionavano fortissimo dolore ed un vistoso ematoma con tumefazione nonostante l'intervento dei compagni di squadra e degli avversari al fine di farlo allontanare, costui tentava nuovamente di avvicinarsi all'Ufficiale di gara senza tuttavia riuscirvi e nella circostanza gli rivolgeva espressioni minacciose mostrandogli il pugno chiuso. Allontanato, si dirigeva verso la zona adibita al pubblico e rivolgeva loro espressioni minacciose».

Avverso siffatta decisione propone ricorso il calciatore Farruku chiedendo, in via principale, «che sia ridotta la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Nazionale quanto meno sino al 31.12.2015; in via subordinata, che sia comunque ed equamente ridotta la squalifica con la quale è stato sanzionato».

A tal fine il reclamante, ammettendo le proprie responsabilità, segnala «di non essere stato mai autore di simili condotte antisportive», evidenziando che la condotta di cui trattasi, «non giustificata e quindi biasimabile, è pur tuttavia stata ingenerata dalla concorrente e colposa condotta del Direttore di gara il quale sin dall'inizio dell'incontro aveva “promesso” un simile provvedimento, il cui verificarsi ha ingenerato lo scatto di rabbia illegittimo del ricorrente».

Alla seduta svoltasi innanzi a questa C.S.A. il giorno 24 aprile u.s. è comparso il sig. Farruku Dario, assistito dal proprio difensore, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già in reclamo

rassegnate.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Il fatto “storico” è acclarato. Chiare, in tal senso, le risultanze del referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, nel quale si rinviene una ricostruzione puntuale e dettagliata del comportamento oggetto di sanzione. In particolare, dal referto arbitrale si ricava che la condotta tenuta dal calciatore di cui trattasi ha avuto contenuto inammissibilmente e gravemente violento, antisportivo e minaccioso. Mostrato il cartellino rosso, il sig. Farruku correva verso l’arbitro, colpendolo «con molta violenza» con due calci sopra al ginocchio destro, procurando allo stesso, specifica il referto, «fortissimo dolore». Dolore rimasto, peraltro, intenso anche quando l’arbitro si è recato al Pronto soccorso, ove constatata, peraltro, una tumefazione con ematoma alla coscia destra, veniva dimesso con una prognosi di 5 giorni.

Inoltre, si legge ancora nel predetto rapporto di gara, «dopo il gesto i compagni di squadra e gli avversari provavano ad allontanarlo, ma egli tentava nuovamente di avvicinarsi verso di me dicendomi “ti ammazzo, coglione”, e mostrandomi il pugno chiuso».

Occorre, poi, tenere presente che il comportamento antisportivo del reclamante proseguiva anche successivamente, atteso che, allorché «i compagni riuscivano ad allontanarlo dal terreno di gioco», si legge ancora in referto, «si dirigeva verso la zona adibita al pubblico, ancora vestito in tenuta sportiva, rivolgendosi ad alcuni spettatori con le seguenti parole: “se non state zitti meno anche voi”».

In definitiva, il reclamante, oltre al fatto della gravissima violenza usata nei confronti del direttore di gara, ha posto in essere plurime condotte sportivamente antidoverose, peraltro in differenti momenti e contesti. Pertanto, il complessivo comportamento del reclamante non consente alcuna riduzione della sanzione allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo, che appare infatti congruamente determinata in relazione ai fatti di cui trattasi nel loro insieme valutati, specie in considerazione della gravità degli stessi.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Farruku Dario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALC. CORVIA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/BRESCIA DEL 18.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 98 del 21.4.2015)

Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Corvia Daniele, tesserato in favore della Società Brescia Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 98 del 21.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B gli ha irrogato, seguito gara Carpi/Brescia del 18/04/2015, la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, con il pallone non a distanza di gioco, di spalle ad un avversario, disteso volontariamente il braccio, colpendolo con un pugno all'altezza dello stomaco”.

Con i motivi scritti il ricorrente contestava la sussistenza dell'addebito disciplinare, rilevando l'accidentalità del gesto non violento e non portato con un pugno.

Concludeva chiedendo, in parziale riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica irrogata.

In via istruttoria chiedeva che venissero sentiti a chiarimenti gli Ufficiali di gara.

Alla seduta del 24.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – III^a Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Questa Corte, in adesione alla istanza istruttoria formulata dal ricorrente, dà atto di avere chiesto, in ordine alla dinamica dei fatti, chiarimenti all'assistente arbitrale, che aveva segnalato al Direttore di gara il comportamento del Corvia, il quale ha confermato la volontarietà del gesto, non connotato da violenza, non inferto con un pugno ma con la mano aperta.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Corvia Daniele, riduce la sanzione inflittagli a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL' A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIOFFRÈ CARMELINO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ARZACHENA DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015).

La società Isola Liri S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015, con la quale, con riferimento alla gara Isola Liri/Arzachena, disputata il 12.4.2015 e valida per il campionato di Serie D, è stata inflitta al sig. Gioffrè Carmelino, allenatore tesserato per la stessa predetta società reclamante, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.

Nel provvedimento impugnato si legge: «allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara e successivamente si avvicinava all'A.A. con atteggiamento minaccioso e rivolgeva espressioni irriguardose».

La società A.C. Isola Liri S.r.l. censura l'eccessiva severità della sanzione inflitta in *prime cure*, ritenendo che l'espressione di cui trattasi sia "colorita" e irriguardosa, ma non già minacciosa, e, quindi, «punibile con una sola giornata di squalifica».

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Nel rapporto dell'A.A. si legge: «Al 34' del I tempo facevo allontanare dal terreno di gioco l'allenatore della società Isola Liri sig. Gioffrè, in quanto protestava vivacemente dopo una decisione del direttore di gara; in seguito nel tentativo di calmarlo e farlo accomodare in panchina mi si avvicinava e con toni minacciosi proferiva le seguenti parole: "ma chi c.... vi ci ha mandati qua, ogni domenica è una vergogna».

Si tratta, dunque, di un comportamento di certo irriguardoso e offensivo nei confronti della terna arbitrale. Il comportamento del reclamante deve, dunque, essere stigmatizzato con fermezza ed è, pertanto, senza dubbio meritevole di censura e sanzione.

Ciò premesso e in disparte, dunque, il disvalore per comportamenti di tal genere, mai giustificati o giustificabili, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, questo Collegio ritiene che una ponderata lettura del referto ufficiale di gara consente di apprezzare come l'allenatore di cui trattasi abbia tenuto, in un contesto di unicità di tempo e di luogo, una condotta qualificabile, come detto, quale irriguardosa, ma non caratterizzata, invece, da un fare minaccioso.

Così, dunque, riqualificata la condotta di cui trattasi questo Collegio ritiene che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Gioffrè possa essere ridotta da tre a due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola Liri (Frosinone) riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Gioffrè Carmelino a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL MANTOVA F.C. s.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SAID SAID AHMED SEGUITO GARA MANTOVA/NOVARA DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015).

La società F.C. Mantova S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, pubblicata sul Com. Uff. n. 188/DIV del 14.4.2015, con la quale, con riferimento alla gara Mantova/Novara, disputata il 12.4.2015 e valida per il Campionato di Lega Pro – Girone A, è stata inflitta al sig. Said Said Ahmed, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per «comportamento gravemente e reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale».

Lamenta, la reclamante, l'eccessiva severità della sanzione di cui trattasi, evidenziando la "notevole intensità agonistica" che ha caratterizzato la gara che ha fatto da sfondo al comportamento tenuto dal calciatore, oltre al fatto che detto comportamento «fino al provvedimento di espulsione non era stato degno di nessuna segnalazione».

Specifica, poi, la società reclamante, come il giocatore, terminato l'incontro, si sia recato «nello spogliatoio del Direttore di gara» per porgere «allo stesso le sue personali scuse».

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Quello riferito nel rapporto ufficiale di gara è di certo un comportamento irrispettoso e ingiurioso nei confronti della terna arbitrale, non giustificabile. Lo stesso merita, dunque, adeguata risposta sanzionatoria da parte del sistema sportivo. Orbene, ai fini della concreta determinazione della sanzione, ritiene, questo Collegio, di poter valorizzare tanto l'elemento della unicità del contesto di tempo e di luogo della condotta, quanto il comportamento (di "ravvedimento") tenuto successivamente dal calciatore e, segnatamente, le scuse dallo stesso rivolte al direttore di gara.

La sanzione della squalifica inflitta al sig. Said Said Ahmed può, dunque, essere ridotta da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Mantova di Mantova, riduce la sanzione inflitta al calc. Said Said Ahmed a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 12 maggio 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio